



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i., recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il D.M. del 30 dicembre 2019, riguardante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022";

VISTO il decreto ministeriale n. 6834 del 27.06.2019, registrato alla Corte dei conti il 29.07.2019 al n. 834, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF, ai sensi del D.P.C.M. n. 25/2019;

VISTO il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 e ss.mm., recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", pubblicato in G.U. n.222 del 21-9-2019;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2019, n. 179 e ss.mm "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti, con il quale al Dr. Francesco Saverio Abate è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di livello dirigenziale generale di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Oreste Gerini di Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 con il n. 832.

VISTA la nota prot. n. 149 del 09/01/2020, relativa all'avvio della gestione finanziaria per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 196/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2020, prot. n. 2070, recante gli indirizzi generali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11.03.2020 al n. 141;

VISTA la Direttiva Dipartimentale prot. n. 805 del 12.03.2020, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 222 del 13/03/2020 e s.m.i.;

VISTO l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, recante disposizioni per lo "Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità";

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e l'art. 5, comma 13, del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20, con i quali sono state in parte modificate le predette disposizioni dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, prevedendo tra l'altro l'istituzione del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità", alimentato dal versamento di contributi del 2% del fatturato annuo relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi e finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali di ricerca in materia di agricoltura biologica, di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. CEE n. 2092/91, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e successive modifiche e integrazioni; successivamente abrogato dal Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, recante “Disposizioni per l’attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 maggio 2013 n. 5424 che determina le modalità di funzionamento del “Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità”, la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili, ed in particolare gli artt. 2 e 3 che stabiliscono in combinato disposto che le risorse previste per il finanziamento dei programmi di ricerca del settore dell’agricoltura biologica possono essere destinate agli enti strumentali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tramite affidamento diretto o agli enti pubblici e privati di ricerca mediante procedura ad evidenza pubblica;

VISTO il “Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico” approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016, finalizzato allo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica attraverso l’individuazione di obiettivi strategici, tra cui, la ricerca e l’innovazione e, in particolare, l’azione 10 del che prevede – tra l’altro – la costituzione di un Comitato permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica e che individua le “*Tematiche prioritarie di Ricerca e Innovazione in agricoltura biologica e biodinamica*”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il Decreto direttoriale 4 ottobre 2016 n. 73215, con il quale è stato istituito il Comitato permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica con funzioni di indirizzo strategico per i progetti di ricerca nel settore biologico con il coinvolgimento delle Regioni, delle rappresentanze di settore e degli enti vigilati dal Ministero;

RILEVATO che il suddetto Comitato ha evidenziato l'importanza di garantire il massimo coinvolgimento del sistema produttivo sin dalla fase di elaborazione dei progetti di ricerca per un più efficace sviluppo del settore dell'agricoltura biologica attraverso la divulgazione dei risultati agli agricoltori e/o agli operatori del settore;

PRESO ATTO degli indirizzi strategici espressi dal Comitato permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica nella riunione del 28 maggio 2019;

RITENUTO OPPORTUNO indire una selezione pubblica per la presentazione di progetti di ricerca e la concessione di contributi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica relativi alle azioni di ricerca di ricerca individuate nel presente avviso, per un importo complessivo pari ad Euro 4.200.000,00 (euro quattromilioniduecentomila/00);

VISTO il Decreto Direttoriale 14 novembre 2014, n. 84318 recante “Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 12, statuente che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che “per realizzare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l’articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest’ultimo rivesta natura regolamentare”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013;

RITENUTO necessario dare attuazione ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché imparzialità, pubblicità e trasparenza nella erogazione di contributi pubblici posti a corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTA la disponibilità di competenza a valere sul capitolo di spesa 7742, p.g. 2 del bilancio di questo Ministero;

DECRETA

Articolo 1
(*Oggetto*)

1. È indetta una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito delle disponibilità del “*Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità*” del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 2
(*Finalità*)

1. I progetti di ricerca devono essere orientati al miglioramento delle produzioni biologiche, all'innovazione dei processi produttivi delle imprese biologiche, al trasferimento tecnologico, alla fruizione e diffusione dei risultati della ricerca e alla diffusione dei benefici e vantaggi dell'agricoltura biologica.
2. I progetti di ricerca devono altresì tendere al consolidamento ed allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica attraverso un approccio di tipo “multi-attoriale”, con il coinvolgimento obbligatorio, sin dall'inizio delle attività progettuali, di almeno una azienda agricola biologica o biodinamica, al fine di consentire l'applicazione concreta dei risultati della ricerca alla realtà produttiva, e favorendo il coinvolgimento di una Associazione che abbia finalità di ricerca in agricoltura.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

3. Il progetto di ricerca deve prevedere che i risultati siano ampiamente diffusi e accessibili gratuitamente attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati o software open source.

Articolo 3

(Tematiche di ricerca)

Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 2 i progetti devono sviluppare, a pena di esclusione, una delle seguenti tematiche di ricerca, i cui presupposti e obiettivi sono descritti nell'Allegato Tecnico del presente Avviso pubblico:

1. Miglioramento genetico in Agricoltura Biologica;
2. Riduzione degli input esterni nella Produzione Biologica;
3. Trasformazione dei prodotti biologici;
4. Florovivaismo biologico;
5. Piante officinali biologiche e piante aromatiche biologiche;
6. L'agroecologia nell'azienda biologica;
7. Meccanizzazione;
8. Sviluppo sostenibile del territorio e tutela ambientale, forestale e paesaggistica.

Articolo 4

(Disponibilità finanziarie)

1. L'importo totale delle risorse disponibili destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, è pari ad Euro 4.200.000,00 (euro quattromilioniduecentomila/00).

Articolo 5

(Soggetto proponente e altri partecipanti)

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, in qualità di 'Soggetto proponente', le Università degli studi e gli Enti pubblici.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. Il progetto può includere una o più unità operative oltre al soggetto proponente identificato al comma 1. Possono svolgere il ruolo di 'Unità operativa', le Università degli studi, gli Enti pubblici e gli Enti privati che hanno tra gli scopi statutari la ricerca e la sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro.
3. Il 'Soggetto proponente', in presenza di altre unità operative, assume il ruolo di Coordinatore dei partner di progetto, è identificato come Unità operativa n. 1 e redige, insieme alla "Scheda di progetto generale" (ALLEGATO B), anche la "Scheda di progetto Unità operativa n." (ALLEGATO C).
4. È condizione di ammissibilità del progetto, a pena di esclusione, il coinvolgimento nelle attività progettuali di almeno un'azienda biologica o biodinamica. È altresì favorita la partecipazione di Associazioni senza fine di lucro con finalità di ricerca in agricoltura.
5. Le aziende coinvolte non sono beneficiarie dirette di contributo e stabiliscono rapporti di collaborazione con l'ente pubblico attraverso convenzioni.

Articolo 6

(Caratteristiche delle proposte di progetto di ricerca)

1. Il contenuto del progetto di ricerca deve risultare coerente, a pena di esclusione, con le tematiche di ricerca di cui all'articolo 3.
2. Il progetto di ricerca deve avere una durata non superiore a 36 mesi.
3. Il progetto di ricerca deve prevedere:
 - a) un'attività di sperimentazione presso le aziende coinvolte;
 - b) la realizzazione di un video rivolto al mondo della formazione e alla realtà rurale, in cui sono sinteticamente raccontate la storia e le fasi cruciali della ricerca;
 - c) un'ampia diffusione dei risultati, accessibili gratuitamente, attraverso conferenze, pubblicazioni, video, banche dati o software *open source*.
4. Costituiscono elementi qualificanti, nonché requisiti premianti, il conferimento, da parte del 'Soggetto proponente', di borse di studio nell'ambito dell'attività progettuale nonché il coinvolgimento, nell'attività progettuale di:
 - a) studenti delle scuole superiori ad indirizzo agrario,
 - b) aziende biologiche ubicate nelle isole,
 - c) aziende biologiche ubicate in territori montani,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- d) aziende biologiche ubicate nei biodistretti,
 - e) aziende biologiche facenti capo a giovani imprenditori (meno di 40 anni).
 - f) associazioni che, senza finalità di lucro, abbiano tra gli scopi statutari la ricerca in agricoltura
5. Per ciascun progetto è previsto un limite massimo di contributo pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento e comunque non superiore a euro 300.000,00.

Articolo 7

(Partecipazione delle aziende)

1. Le aziende biologiche e biodinamiche di cui all'art. 5 coinvolte nel progetto devono essere regolarmente notificate ai sensi del Reg. CE 834/07 devono quindi essere regolarmente notificate ai sensi del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 e non devono avere ricevuto, negli ultimi due anni, alcun provvedimento sanzionatorio o di non conformità.
2. Le aziende biologiche e biodinamiche di cui all'art. 5 coinvolte devono svolgere un'attività produttiva coerente con la tematica relativa al progetto di ricerca a cui partecipano.
3. Le aziende di cui all'art. 5 possono partecipare alle attività di ricerca ma non possono beneficiare a titolo esclusivo dei risultati della ricerca medesima, che devono avere larga diffusione. Gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca di cui all'art. 5, sono integralmente attribuiti al beneficiario del contributo.
4. L'azienda biologica o biodinamica di cui all'art. 5 devono essere coinvolte sin dalla fase della predisposizione della proposta progettuale non ritenendosi sufficiente il mero apporto di strutture e beni aziendali.

Articolo 8

(Presentazione delle proposte di progetto e termini di presentazione)

1. Le istanze per la concessione di contributi per l'attuazione delle iniziative previste all'articolo 1 del presente Avviso pubblico, corredate della documentazione di cui al successivo comma 5, devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 16.00 del 45° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel caso in cui tale data coincida con il sabato, la domenica o altro giorno festivo, il termine per la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

presentazione delle domande è prorogato, sempre entro le ore 16.00, al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono pervenire al seguente indirizzo:

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica
Direzione Generale per la promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - Ufficio PQAI 1
Via XX settembre n. 20 – 00187 Roma*

2. Il plico e la documentazione allegata devono pervenire, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità:
 - a) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato;
 - b) a mezzo corriere espresso, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - c) consegna a mano, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
3. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del Ministero per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo.
4. I progetti devono pervenire in plico chiuso e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA - PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA BIOLOGICO”.
5. I progetti devono essere presentati utilizzando i modelli di seguito indicati e comprensivi di tutta la documentazione indicata:
 - 1) Allegato A – “Domanda di partecipazione e presentazione proposta di progetto”.
 - 2) Allegato B – “Scheda progetto generale e scheda finanziaria”.
 - 3) Allegato C – “Scheda progetto della singola unità operativa e scheda finanziaria” per ciascuna unità operativa partecipante.
 - 4) Allegato D – “Dichiarazione di interesse della/e azienda/e agricola/e a partecipare al progetto” con allegata:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- (Allegato D1) una convenzione preliminare atta a dimostrare le attività di ricerca in cui le aziende agricole sono coinvolte durante l'attività progettuale, con l'indicazione dei costi rimborsabili, da perfezionare solo a seguito della concessione del contributo.
 - Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante (o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).
- 5) Allegato E – Da presentare solo dagli Enti privati “Dichiarazione degli enti privati di ricerca” con allegati:
- Statuto e/o atto costitutivo che dimostri che l'ente ha tra gli scopi statutari la ricerca e la sperimentazione e che non persegue fine di lucro.
 - Approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale utile.
 - Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante (o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).
- 6) Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentate del soggetto proponente o suo delegato (o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- 7) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che il supporto informatico, contenente i documenti sopra elencati, non è modificabile né riscrivibile e che i documenti contenuti corrispondono agli originali.
- 8) Eventuale delega del rappresentate legale al soggetto delegato alla presentazione del progetto.
6. La documentazione di cui al comma 5 deve essere presentata su supporto elettronico, DVD o CD Rom, in formato PDF ed in duplice copia originale. I modelli B e C devono essere trasmessi oltre che in formato PDF anche in formato WORD.

Articolo 9

(Motivi di esclusione)

1. Non è ammesso ed è escluso dalla valutazione il progetto:
- a) che non risulta coerente con le tematiche di ricerca di cui all'articolo 3;
 - b) che non prevede il coinvolgimento di almeno una azienda biologica o biodinamica ai sensi dell'articolo 5;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- c) il cui modulo di “Domanda di partecipazione” Allegato A risulta privo di sottoscrizione, ovvero non è firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato;
- d) pervenuto oltre il termine previsto all’art. 8 comma 1;
- e) pervenuto con modalità diverse da quelle indicate all’art. 8 comma 2.

Articolo 10

(Commissione di valutazione)

1. Il Ministero si avvale di una o più commissioni ministeriali di valutazione, da nominarsi con successivo provvedimento.
2. La Commissione di valutazione verifica i requisiti di ammissibilità e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei progetti presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi, sulla base dei requisiti richiesti dal presente Avviso pubblico, dei criteri contenuti nell’Allegato F “Spese ammissibili” e delle procedure descritte nell’Allegato G “Criteri di valutazione tecnico-scientifica dei progetti”.

Articolo 11

(Istruttoria e valutazione)

1. La Commissione di cui all’articolo 10 effettua, in via preliminare, una verifica di ammissibilità dei progetti ed esclude quelli per i quali sussiste almeno uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 9.
2. Al di fuori dei motivi di esclusione richiamati all’articolo 9, la Commissione può richiedere integrazioni e modifiche per la corretta impostazione del progetto di ricerca.
3. La Commissione procede alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti ammissibili e correttamente impostati, assegnando i punteggi secondo le modalità descritte nell’Allegato G.
4. Sono ammissibili a finanziamento i progetti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 70/100.
5. La Commissione, in relazione ai progetti ammissibili al finanziamento, redige “una graduatoria per ciascuna delle 8 tematiche di ricerca” e “una graduatoria generale”.
6. La Commissione inoltra le graduatorie di cui al comma 5, alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica per gli atti di competenza, entro i quindici giorni successivi alla redazione delle stesse.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

7. Sono ammessi al finanziamento i due progetti di ricerca che ottengono il punteggio più elevato nella “graduatoria relativa a ciascuna delle otto tematiche di ricerca”.
8. Con le risorse finanziarie residue sono ammessi a finanziamento, progressivamente, i progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto nella “graduatoria generale”.
9. In caso di parità di punteggio è data preferenza al progetto che ha ottenuto un punteggio superiore con riguardo al criterio di cui alla lettera F e, in caso di ulteriore parità, al criterio di cui alla lettera B dell'Allegato G.
10. L'Amministrazione approva, con Decreto ministeriale, relativamente ai progetti ammissibili a finanziamento, “la graduatoria per ciascuna delle 8 tematiche di ricerca” e “la graduatoria generale” e redige la “graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento”, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della spesa ammissibile, fino alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 4, nonché di eventuali risorse finanziarie rese disponibili.
11. Le graduatorie approvate di cui al comma 10 sono rese note tramite pubblicazione sul sito del Ministero www.politicheagricole.it e del SINAB www.sinab.it ;
12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare l'entità del contributo concedibile qualora le risorse finanziarie stanziare non siano sufficienti ad erogare l'intero importo richiesto.
13. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rimodulare la spesa ammessa del singolo progetto di ricerca sulla base della spesa ritenuta congrua dall'Amministrazione in relazione al contenuto della proposta progettuale.
14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di finanziare ulteriori progetti di ricerca a scorrimento della graduatoria generale dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al comma 10 del presente articolo, mediante ulteriori risorse finanziarie disponibili.
15. In caso di rinuncia del beneficiario si procederà alla sostituzione del relativo progetto mediante scorrimento della “graduatoria generale”.

Articolo 12

(Spese ammissibili e rendicontazione delle spese)

1. Sono ammissibili i costi così come descritti nell'allegato F.
2. Le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca sono ammissibili nella misura forfettaria del 10% calcolato sul totale delle voci di spesa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

3. I criteri per definire l'ammissibilità dei costi, rendicontare le spese sostenute e liquidare il contributo spettante, sono definiti nel presente Avviso pubblico, nell'Allegato F "Spese Ammissibili" che è parte integrante di questo Avviso pubblico e nel decreto di concessione contributo.

Articolo 13

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Sulla base delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 4, sono finanziati i progetti che hanno conseguito il punteggio più elevato nella "graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento" di cui all'articolo 11, comma 11, fino all'esaurimento delle risorse stesse.
2. Con successivo decreto ministeriale è concesso il contributo nel limite massimo del 90% della spesa ammessa.
3. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione pari al 30% del contributo concesso, previa accettazione del contributo assegnato ed apposita istanza da parte del beneficiario. L'anticipo previsto è erogato compatibilmente con le disponibilità di cassa del pertinente capitolo di bilancio 7742 p.g. 2 dello stato di previsione della spesa del Mipaaf;
 - b) successivo acconto pari ad un ulteriore 40% del contributo concesso, previa presentazione entro 30 giorni dalla scadenza intermedia di progetto, da parte del beneficiario, di apposita istanza corredata da relazione tecnico-scientifica sulle attività realizzate e da documentazione amministrativo-contabile che attesti le spese sostenute e quietanziate;
 - c) saldo pari al 30% del contributo concesso a conclusione del progetto, previa presentazione, entro e non oltre 180 giorni dalla scadenza del progetto, da parte del beneficiario, di apposita istanza corredata da relazione tecnico-scientifica sulle attività realizzate e da documentazione amministrativo-contabile con eventuale ulteriore recupero dell'anticipazione già corrisposta e liquidazione del rimanente contributo.

Articolo 14

(Durata del progetto)

1. Il beneficiario è tenuto alla realizzazione e conclusione delle attività progettuali ed al conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati, entro il termine indicato nel decreto di concessione contributo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine sopracitato, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione delle attività realizzate.

Articolo 15

(Monitoraggio dei progetti)

1. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti attraverso le relazioni tecnico-scientifiche che devono essere prodotte dal beneficiario con cadenza annuale.
2. I beneficiari hanno obbligo di informare preventivamente il Ministero in merito ad avvenimenti, manifestazioni o altre iniziative pubbliche o private comunque connesse al progetto finanziato, al fine di consentire la partecipazione attiva dei rappresentanti delegati.

Articolo 16

(Pubblicazione e informazioni)

1. Sul sito del Ministero www.politicheagricole.it e sul sito del SINAB www.sinab.it, sono pubblicate, prima della data di avvio di ciascun progetto di ricerca, tutte le informazioni relative allo svolgimento ed alla finalità della ricerca, nonché alla data approssimativa della pubblicazione dei risultati attesi.
2. I risultati dei progetti di ricerca restano a disposizione, su internet, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto finanziato e devono avere la più ampia diffusione possibile.
3. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state finanziate dal Ministero. A tal fine, previa richiesta, verrà trasmesso il logo ministeriale con relativo manuale d'uso. I materiali divulgativi devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata saq1@pec.politicheagricole.gov.it al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard dei prodotti editoriali del Ministero.
4. Il presente Avviso è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in versione integrale sul sito del Ministero www.politicheagricole.it e del SINAB www.sinab.it.
5. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire, entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del progetto, al seguente indirizzo di posta elettronica pqai1@politicheagricole.it



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Articolo 17

(Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Ufficio PQAI 1 - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Articolo 18

(Controversie e Foro competente)

1. Per eventuali controversie derivanti dal presente Avviso pubblico, o connesse allo stesso, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Roma.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Avviso pubblico.

Il presente Avviso pubblico è trasmesso agli Organi di Controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Oreste Gerini

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)